

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 maggio 1991, n. 22.

[...]

Art. 8. Compiti della Provincia.

1. Spetta all'amministrazione provinciale di:

- a) approvare il piano sociale provinciale;
- b) stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- c) determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
- d) individuare i servizi di carattere multizonale;
- e) approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
- f) ripartire il fondo sociale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d);
- g) provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private;
- h) istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
- i) erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
- j) predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
- k) fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;
- l) provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;
- m) provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali;
- n) provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;
- o) istituire e gestire il sistema informativo socio-assistenziale;
- p) promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica;
- q) favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali;
- r) promuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive;
- s) promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale;
- t) autorizzare il convenzionamento;
- u) autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali;
- v) attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali;
- w) decidere le controversie in materia di ricovero e di ospitalità ⁽¹³⁾;
- x) accreditare i servizi sociali ⁽¹⁴⁾;**
- y) approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali;
- z) erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza.

[...]

(13) Si veda la *Delib.G.P. 29 giugno 2009, n. 1753*.

(15) Comma modificato dall'*art. 17, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10*.

(14) Si veda la *Delib.G.P. 16 novembre 2009, n. 2780*.